

@ 380	Settore Commercio Fisso	Argomento Somministrazione non assistita
----------	----------------------------	---

Domanda: *(formulata dal Comune di Due Carrare (PD), Sportello Unico per le Attività Produttive – S.U.A.P. – Edilizia Privata, con PEC del 13 febbraio 2013)*

Con la presente si chiede a Codesta Spett.le Direzione come collocare un'attività di rivendita gelati sciolti, il gelato non verrà prodotto nei locali di vendita, ma solo venduto in coni o coppette a richiesta.

Si chiede:

- 1) se quest'attività eventualmente di commercio settore alimentare (con dimostrazione di requisiti professionali), non di somministrazione alimenti e bevande e nemmeno artigianale con vendita prodotti propri, si possa applicare la somministrazione non assistita prevista dall'art. 10 L.R. 29/2007, considerando il gelato prodotto di gastronomia.
- 2) quali sono gli arredi che potrà utilizzare per il consumo sul posto, alla luce anche di quanto precisato in un parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di gennaio 2012, (ALLEGATO A), o in alternativa a questo se successivamente siano state emanate altre disposizioni, dal quale si evince che gli arredamenti possono coincidere anche con tavolini e sedie, dal momento che la Ditta deve ancora insediarsi e pertanto arredare il locale.

Grati per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

(ALLEGATO A) Parere 4 gennaio 2012 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Esercizi di vicinato - consumo immediato dei prodotti di gastronomia – arredi ammessi

L'Autorità ha ricevuto una segnalazione, da parte del titolare di un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti di gastronomia nel Comune di XXX, nella quale si lamentano presunte distorsioni della concorrenza che deriverebbero dalla recente modifica dell'art. 17 del Regolamento Comunale sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande¹, in particolare laddove la suddetta modifica avrebbe previsto che gli arredi degli esercizi di vicinato non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, ossia tavoli e qualsiasi tipo di seduta.

Inoltre, nella medesima segnalazione sono stati evidenziati gli effetti restrittivi della previsione del Regolamento comunale nella parte in cui lo stesso dispone che l'apertura di un ristorante sia condizionata ad una superficie minima di somministrazione pari a 165 m².

Nel merito, nella sua adunanza del 21 dicembre 2011, l'Autorità ha ritenuto di dover formulare il presente parere motivato, ai sensi dell'articolo 21 bis della legge n. 287/90, così come introdotto dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2012, in ordine ai possibili effetti restrittivi della concorrenza delle suddette previsioni del Regolamento comunale.

In tale prospettiva, deve essere anzitutto evidenziato come il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, all'art. 3 preveda che negli esercizi di vicinato sia consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda e osservando delle prescrizioni igienico-sanitarie, con la sola esclusione del servizio assistito di somministrazione.

In merito al contenuto di tale norma, la Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3603/C del 28 settembre 2006 ha poi chiarito che nei locali degli esercizi di vicinato gli arredi non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, né può essere ammesso il servizio assistito.

Fermo restando quanto sopra, la medesima Circolare ha infine evidenziato che è "ammissibile [...] l'utilizzo negli esercizi di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere".

Pertanto, la Circolare se da un lato ha escluso che negli esercizi di vicinato possa essere ammesso il servizio assistito, dall'altro non ha espressamente vietato che il consumo sul posto possa svolgersi attraverso l'utilizzo di sedute.

A quest'ultimo proposito, infatti, in relazione agli arredi degli esercizi di vicinato, la Circolare si è limitata ad indicare come questi ultimi, svolgendo un'attività di vendita e non tipicamente di somministrazione, non possano utilizzare gli arredi-tipo di un esercizio di somministrazione, senza tuttavia introdurre il divieto esplicito di utilizzare una qualsiasi tipologia di seduta, quanto meno in ausilio al consumo sui piani d'appoggio.

In ogni caso, il recente decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, al Titolo II, art. 3, ha espressamente previsto il principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, concedendo ai Comuni un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione per adeguare i propri ordinamenti al medesimo principio.

Ancora più recentemente, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'art. 34, comma 2, ha previsto che la disciplina delle attività economiche debba essere improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e

di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi come, nella misura in cui limita l'esercizio delle attività economiche degli esercizi di vicinato in assenza di un espresso divieto posto da una norma di legge (ad esempio, correlato ad esigenze di protezione della salute umana, ecc.), la modifica apportata al Regolamento comunale appaia in grado di determinare un ingiustificato svantaggio competitivo a danno di tale tipologia di esercizi commerciali.

Sul punto, l'Autorità ritiene, dunque, che agli esercizi di vicinato non debba essere preclusa la possibilità di utilizzare i propri arredi, ivi compresi tavoli e sedute, ai fini del consumo immediato dei prodotti di gastronomia da parte della propria clientela.

Infine, con specifico riferimento alla previsione del Regolamento comunale secondo cui l'apertura di un ristorante è condizionata ad una superficie minima di somministrazione pari a 165 m², si rileva come la stessa appaia in grado di rappresentare una barriera all'accesso all'attività di ristorazione, senza che vi siano, peraltro, peculiari ragioni sottese all'opportunità della medesima previsione.

In merito a tale previsione, l'Autorità ritiene che l'individuazione della superficie da riservare all'attività economica debba essere rimessa alla libera iniziativa di ciascun soggetto attivo sul mercato, quando non trovino giustificazione, come nel caso di specie, previsioni che definiscono per via regolamentare superfici minime di riferimento.

Ai sensi del citato art. 21 bis, comma 2, della legge n. 287/90, codesta amministrazione deve comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate in relazione alle problematiche sopra evidenziate.

Laddove entro tale termine essa non dovesse conformarsi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il Presidente - Giovanni Pitruzzella

1 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 22 gennaio 2009.

2 In Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 251.

Risposta: *(formulata dalla Regione del Veneto, Direzione Commercio, con nota a mezzo fax prot. n. 156455/60.01.02 dell' 11 marzo 2013)*

[vedasi nota allegata]



REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI DUE CARRARE
Provincia di Padova

giunta regionale

11 MAR. 2013

11 MAR. 2013

Prot. N. 2658
Cat. ... Class. ... Fasc. ...

Data

Protocollo N°

126455/
60.01.02

Class:

E. 810

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Vs. quesito somministrazione non assistita (art. 10 della L.R. n. 29 del 2007).
Rif. Vs. prot. n. 1616 del 13 febbraio 2013.

via fax al numero 049-9115710

Al Comune di Due Carrare
via Roma, 74
S.U.A.P.
35020 DUE CARRARE PD

Con la nota di cui all'oggetto, codesto Comune chiede se un'attività di rivendita di gelati sciolti, in coni o coppette, non prodotti nei locali di vendita, possa svolgere attività di somministrazione non assistita dei suddetti prodotti, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 e, in caso affermativo, quali siano gli arredi utilizzabili.

1. L'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 29/2007 definisce l'attività di somministrazione non assistita come l'«attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell'azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione».

A sua volta, l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29/2007, prevede che negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari «è consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento [...]».

Ciò premesso, nel rilevare che l'esercizio descritto nel quesito è un esercizio di vicinato abilitato alla vendita di prodotti alimentari, si ritiene - a parere della scrivente Direzione - che i "gelati sciolti" non prodotti nei locali di vendita debbano essere considerati alimenti pronti al consumo senza la necessità di ulteriori operazioni di preparazione del prodotto e con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento, rientrando così nella definizione di "gastronomia fredda" di cui al suddetto comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2007.

2. Per quanto concerne, invece, le attrezzature utilizzabili si ricorda che legge regionale n. 29 del 2007, stabilisce espressamente che «è consentita la dotazione di soli piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere», con esclusione, dunque, di qualunque forma di seduta (articolo 10, comma 3): la disposizione, dunque, ammette solamente il posizionamento di strumenti funzionali alla sistemazione su di essi dei prodotti di gastronomia acquistati, per il consumo immediato sul posto e vieta, dunque, l'utilizzo di altre tipologie di attrezzature.

Direzione Commercio
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 0412794250 - Fax 041/2794253



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Con specifico riferimento al parere in data 4 gennaio 2012 espresso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – invocato da codesto Comune per giustificare l'utilizzo anche di tavolini e sedie – è appena necessario ricordare che trattasi appunto di una mera, pur se autorevole, "opinione" e, come tale, non vincolante per l'interprete. Il suddetto parere, peraltro, è espresso con riferimento all'articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 ed alla conseguente circolare interpretativa del MISE n. 3603/C del 28.09.2006 che, a parere dell'Antitrust, nell'ammettere l'utilizzo di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, non esclude, invece, l'utilizzo di qualsiasi tipologia di seduta.

Al riguardo, occorre dunque evidenziare quanto segue.

Come più sopra rilevato, per quanto concerne la Regione Veneto, la definizione delle strutture utilizzabili è disciplinata da una propria normativa di rango legislativo, che vieta espressamente l'utilizzo di attrezzature diverse dai piani di appoggio e stoviglie o posate a perdere. Conseguentemente, con riferimento alla legge regionale n. 29 del 2007 non è possibile invocare l'applicazione dell'articolo 3 del decreto legge n. 138 del 2011 per giustificare l'utilizzo di sedie.

Da ultimo, ma non per importanza, la legge regionale n. 29 del 2007 è stata modificata dalla legge regionale 6 luglio 2012 n. 24, al fine di adeguare la stessa ai principi (sostanzialmente ripresi dalle normative statali in tema di liberalizzazioni) fissati dalla Direttiva Servizi, tra i quali quello secondo cui l'esercizio delle attività economiche può essere assoggettato a restrizioni solamente in presenza di motivi imperativi di interesse generale.

Tale intervento normativo non ha interessato l'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2007 che, nel disciplinare le modalità di organizzazione e di svolgimento dell'attività di somministrazione non assistita, tutela talune esigenze di interesse generale quali, ad esempio, l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la quiete pubblica.

L'utilizzo di attrezzature idonee a incentivare la socializzazione e lo stazionamento all'interno degli esercizi di vicinato e dei panifici, infatti, comporterebbe un'indebita commistione con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande propriamente detta che, come noto, è assoggettata a normative ben più stringenti, tra cui il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e relativi provvedimenti di attuazione.

La disposizione succitata, pertanto, non presenta incompatibilità con quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, del decreto legge 201 del 2001 secondo cui *"la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario [...]."*

Ricordando che il presente parere è espresso in funzione dei rapporti di collaborazione tra regione ed enti locali ed assume pertanto carattere facoltativo e non vincolante, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente regionale
Avv. Giorgia Vidotti

Servizio Programmazione, disciplina e contenzioso
Ufficio Attività di somministrazione
di alimenti e bevande e Mercati
Responsabile: d.ssa Lara Fabris
Referente della pratica: d.ssa Lara Fabris - tel. 041-2794247

Direzione Commercio
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 0412794250 – Fax 041/2794253